

ASSOCIAZIONE TRQL ONLUS

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita con sede in Oderzo (TV), via Pigozzi n. 10/9 l'associazione denominata ASSOCIAZIONE TRQL - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta Associazione.

2. L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 460/97 come indicate nel successivo art.2 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- usa, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità social” e o l’acronimo “Onlus”.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.Lgs. n. 460/97.

4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Attività

1. L'attività principale dell'Associazione consiste nell'aiutare, tramite la beneficenza, le persone in stato di bisogno e svantaggio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,

cercando di migliorarne la vita ed alleviarne le sofferenze.

2. Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione si propone di raccogliere fondi monetari e/o beni in natura, da devolvere a favore delle persone di cui sopra nonché a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 10 D.Lgs. 460/1997. Al fine di promuovere i propri scopi e favorire la raccolta di detti fondi l'Associazione potrà organizzare riunioni, manifestazioni, concerti di musica, eventi sportivi o ricreativi, campagne di sensibilizzazione nei limiti e nel rispetto del punto 6 della Circolare n. 59/E del 31/10/2007 e della circolare n. 12/E del 09/04/2009.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

2. I soci possono svolgere eventualmente anche attività retribuita.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le eventuali quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3. I soci non in regola con il pagamento delle eventuali quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 5 Recesso del socio

1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal

novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

2. Il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio ne riceve notifica.

Art. 6 Esclusione del socio

1. In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

2. Si considerano gravi motivi, tra gli altri: il mancato pagamento dell'eventuale quota annuale, se deliberata, senza giustificato motivo (morosità); il compimento da parte del socio di azioni ritenute disonorevoli; l'assunzione da parte del socio di un comportamento che ostacoli il buon andamento dell'Associazione contaminandone il prestigio; l'inosservanza dello Statuto o dell'eventuale Regolamento Interno.

3. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 7 Organi

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il VicePresidente; il Segretario; il Tesoriere. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre deliberare l'istituzione dei seguenti organi: il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio Arbitrale.

Il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 8 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce una volta all'anno e, altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, la convocazione deve essere fatta in modo che giunga al socio almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza e può essere inoltrata tramite lettera, fax, posta elettronica, sms, social network o altro mezzo idoneo e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 1. Le proposte di modifica allo statuto, presentate da uno degli organi o da almeno cinque soci, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei soci .

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'istituzione del Collegio dei Revisori e del Collegio Arbitrale ed eleggere i componenti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio.

Art. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 (cinque) membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

3. La convocazione deve essere fatta in modo che giunga al Consigliere almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza e può essere tramite lettera, fax, posta elettronica, sms, social network o altro mezzo idoneo e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità

di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- assumere il personale;
- stabilire l'ammontare delle eventuali quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 10 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedente articolo 8, comma 4, e articolo 9, comma 4.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha potere di firma negli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; per le operazioni finanziarie di apertura e chiusura dei conti correnti e le richieste di finanziamenti, è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 11 Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente, è a capo del personale ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci e dei verbali delle degli organi collegiali;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

Art. 12 Tesoriere

1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- predispone il progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organismo di controllo sulla gestione dell'Associazione, è organo facoltativo e la sua istituzione è devoluta all'Assemblea dei soci.

2. Esso deve vigilare sull'osservanza delle norme statutarie, amministrative e dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione, eseguire le verifiche di cassa e contabili, procedere alla verifica del bilancio consuntivo, può richiedere in ogni momento al Presidente e/o ai singoli Consiglieri, notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su eventuali altre particolari questioni.

Ad ogni verifica deve seguire verbale da registrarsi nell'apposito libro.

3. Esso è composto da tre membri effettivi più due supplenti, resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. I Sindaci effettivi, nella loro prima riunione, eleggono il loro Presidente.

4. I Revisori hanno diritto a partecipare alle adunanze dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è organo facoltativo ed è istituito dall'Assemblea. L'Assemblea dovrà in ogni caso procedere alla nomina del Collegio in caso di insorgere di controversie.

2. Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri eletti tra i soci, resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. L'arbitro che abbia interessi nella decisione in oggetto alla riunione del Collegio Arbitrale deve astenersi dalla votazione.

4. Gli arbitri, nella loro prima riunione, eleggono il loro Presidente.

Al Collegio Arbitrale viene riferita ogni eventuale divergenza insorta sulla interpretazione ed applicazione delle clausole del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e sulle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo. Il socio può ricorrere ad esso per i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo contro la propria persona entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento.

5. Gli arbitri giudicano, senza formalità di procedura, quali amichevoli compositori, e con le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricorso. Notificano l'esito delle loro deliberazioni al Consiglio Direttivo per l'attuazione dei provvedimenti.

Art. 15 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 (due) anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 16 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- versamenti effettuati dai soci fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e dagli altri soci dell'Associazione;
- eventuali quote annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;
- entrate realizzate nello svolgimento delle sue attività e redditi del suo patrimonio, nei limiti del D.Lgs n. 460/97 ;

- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione, nei limiti del D.Lgs n. 460/97 ;

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Quota sociale

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'eventuale quota di versamento da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intende diventare socio e l'eventuale quota annuale.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e alla quota annua, sempre che le stesse siano state deliberate dal Consiglio, è comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli deliberati.

3. Tali versamenti sono comunque a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; per questo motivo nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o a titolo di quote annuali.

Art. 18 Bilancio o rendiconto

1. L'anno finanziario e sociale inizia l'1/1 e termina il 31/12 di ogni anno. Di esso deve essere redatto apposito bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

2. L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri e delle scritture previste dalla legge, tiene i libri Verbali delle Assemblee dei soci, Verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo, Verbali Assemblee del Consiglio dei Revisori dei Conti, se organo esistente, nonché il Libro dei Soci.

Art. 19 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.